

***Caso n. COMP/M.3537 -
BBVA / BNL***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 20/08/2004

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 32004M3537*



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20-VIII-2004

SG-Greffe(2004) D/203610

PROCEDURA RELATIVA ALLE
CONCENTRAZIONI
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

VERSIONE PUBBLICA

Alla parte notificante

**Oggetto: Caso n. COMP/M.3537 – BBVA/BNL
Notifica del 22.07.2004 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97².
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 195, del 31/07/2004, pagina 5**

1. In data 22.07.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA", Spagna) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'impresa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL", Italia) mediante sottoscrizione di un patto parasociale.

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

² GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per BBVA: servizi bancari e finanziari, principalmente in Spagna e America Latina;
 - per BNL: servizi bancari e finanziari, principalmente in Italia.
3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4, comma c, della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio³.
4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione

(Firmato)

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

³ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.